

DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2019

6/2019/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA COMUNE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLO SCAMBIO DATI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/1485 (SO GL)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1048^a riunione del 15 gennaio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 24 novembre 2016, 683/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 683/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità, 2 agosto 2018, 433/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 433/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità, 5 dicembre 2018, 628/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2018/R/eel);
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dai regolamenti europei in materia;
- il documento recante "*All TSOs' proposal for the Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange in accordance with Article 40(6) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of*

2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation” del 27 febbraio 2018 (di seguito: Proposta di KORRR), inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all’Autorità con la comunicazione del 21 marzo 2018, prot. Autorità 10259 del 22 marzo 2018 (di seguito: comunicazione 21 marzo 2018);

- il documento ERF “*Request for Amendment by all Regulatory Authorities on all TSOs’ proposal for the Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange in accordance with Article 40(6) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation*” del 23 luglio 2018 (di seguito: Richiesta di emendamenti a KORRR);
- il documento recante “*All TSOs’ proposal for the Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange in accordance with Article 40(6) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation*” dell’1 ottobre 2018 (di seguito: Proposta di KORRR emendata), inviato da Terna all’Autorità con la comunicazione del 25 ottobre 2018, prot. Autorità 30619 del 26 ottobre 2018 (di seguito: comunicazione 26 ottobre 2018);
- la comunicazione ERF del 20 dicembre 2018, alle Autorità di regolazione europee, prot. Autorità 36223 del 20 dicembre 2018 (di seguito: comunicazione ERF);
- la lettera del Presidente di ERF, allegata alla comunicazione ERF, all’ACER, alla Commissione Europea e a ENTSO-E (di seguito: lettera del presidente ERF).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 40 a 53, del Regolamento SO GL contengono disposizioni in materia di scambio dati fra TSO, DSO, impianti di produzione e *demand response facilities* connessi sia alla rete di trasmissione sia alle reti di distribuzione; in particolare l’articolo 40 fissa criteri generali di carattere procedurale, mentre gli articoli successivi definiscono le informazioni minime oggetto dello scambio;
- l’implementazione di tali disposizioni si basa su due distinti livelli:
 - a livello europeo, tutti i TSO devono concordare su alcuni aspetti di carattere generale armonizzati per tutti i paesi dell’Unione;
 - a livello nazionale, ciascun TSO deve determinare, in coordinamento con i DSO e gli utenti significativi del sistema elettrico, il perimetro di applicazione puntuale e gli obiettivi dello scambio dati, deve concordare con i DSO le modalità procedurali di tale scambio e deve procedere con l’implementazione effettiva dello scambio dati;
- per quanto riguarda gli aspetti armonizzati a livello europeo, l’articolo 40(6) del regolamento SO GL prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso, i TSO debbano predisporre una proposta comune in merito

all'organizzazione, ruoli e responsabilità dello scambio dati (di seguito: Proposta di KORRR), in coerenza e integrando laddove necessario la metodologia per la comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico predisposta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento CACM; quest'ultima metodologia è stata approvata dalle autorità di regolazione europee il 28 ottobre 2016, come ratificato dall'Autorità con la deliberazione 683/2016/R/eel;

- per gli aspetti nazionali l'Autorità con la deliberazione 628/2018/R/eel ha, invece, avviato uno specifico procedimento nell'ambito del quale:
 - Terna è tenuta ad avviare una o più consultazioni relative allo scopo e all'applicabilità dello scambio dati (in accordo con quanto previsto dall'articolo 40(5) del Regolamento SO GL), le modalità dello scambio dati e la tipologia e il contenuto dettagliato dei dati oggetto di scambio;
 - l'Autorità predispone specifici documenti di consultazione inerenti le soluzioni tecnologiche da utilizzare per lo scambio dati, le responsabilità in merito allo sviluppo e alla manutenzione di dette soluzioni e le tempistiche di implementazione dello scambio dati saranno, invece, predisposti dall'Autorità;
 - le parti attinenti all'implementazione delle disposizioni del Regolamento SO GL (quali, ad esempio, lo scopo e l'applicabilità dello scambio dati) siano completate entro il 14 marzo 2019, in coerenza con l'entrata in vigore degli articoli da 41 a 53 del regolamento SO GL.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 6(2), lettera a), del regolamento SO GL prevede che la Proposta di KORRR sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione;
- l'articolo 6(7), del regolamento SO GL, prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 6(8), del regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- l'articolo 7(1), del regolamento SO GL, prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti

termini, l'articolo 7(3), del Regolamento SOGL, prevede che entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;

- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte, ai sensi dell'articolo 6(2), del regolamento SO GL, prevede che la decisione di approvazione sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno dell'ERF, conformemente alle regole contenute nel documento ERF *Rules of Procedure*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la Proposta di KORRR è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 21 marzo 2018;
- la proposta di cui al precedente punto prevede che:
 - gli impianti di produzione e le *demand response facilities* connessi alla rete di distribuzione che siano classificati come utenti significativi del sistema elettrico (*significant grid users* – di seguito: SGU) inviano, come regola generale, i dati sia al TSO sia al DSO; la regola può comunque essere rivista a livello nazionale, in coordinamento con i DSO, prevedendo l'invio alternativamente al solo TSO o al solo DSO; in quest'ultimo caso il DSO dovrà farsi carico di inviare detti dati al TSO;
 - i DSO e gli SGU sono responsabili dell'installazione e manutenzione dei sistemi di comunicazione fino al punto di interfaccia concordato con il TSO o il DSO destinatario dei dati;
 - i dati scambiati sono trattati in modo confidenziale; ciascun TSO può comunque scambiare detti dati con altri TSO che abbiano implementato i criteri di cui al KORRR;
 - ciascun DSO ha titolo a ricevere dal TSO i dati relativi al punto di connessione; il DSO può richiedere informazioni anche su altri elementi della rete di trasmissione purchè la richiesta sia opportunamente motivata;
 - i TSO siano responsabili della gestione delle informazioni in merito alla propria area di osservabilità e dello scambio delle suddette informazioni con i DSO locali e con i TSO adiacenti;
 - i TSO, i DSO e gli SGU aggiornino le informazioni in merito ai dati strutturali almeno su base semestrale e comunque entro 6 mesi prima della prevista entrata in servizio o dismissione o modifica di un elemento di rete, impianto di produzione o *demand response facility*; in particolare i DSO devono condividere le informazioni sui dati strutturali su tutti gli impianti di generazione e le *demand response facilities* connessi alla loro rete, anche qualora non classificati come SGU;
 - lo scambio dei dati schedulati riguardi almeno i programmi di generazione e carico, indisponibilità e limitazioni relative agli SGU e indisponibilità relative agli elementi di rete, inclusi quelli dei DSO;

- i dati scambiati in tempo reale siano aggiornati almeno ogni minuto;
- con la deliberazione 433/2018/R/eel, l’Autorità ha istruito Terna al fine di dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a KORRR, approvato con votazione elettronica in seder ERF in data 23 luglio 2018, con il quale le Autorità di regolazione europee richiedevano ai TSO di:
 - chiarire come la modalità di scambio dati fra TSO, DSO e SGU sia oggetto di implementazione a livello nazionale, in linea con i criteri generali di cui all’articolo 40 del Regolamento SO GL che prevede l’accordo con i DSO e non solo il coordinamento con gli stessi;
 - eliminare le disposizioni sulla responsabilità dei DSO e degli SGU in merito all’installazione e manutenzione dei sistemi di comunicazione, lasciando la definizione di questi aspetti all’implementazione nazionale;
 - precisare che il TSO può scambiare dati con altri TSO solamente qualora necessario per il mantenimento della sicurezza del sistema, in linea con quanto previsto dall’articolo 40(3) del Regolamento SO GL;
 - eliminare le limitazioni previste per i DSO in merito all’accesso alle informazioni inerenti la rete di trasmissione cui sono connessi;
 - prevedere che ciascun TSO abbia l’obbligo (e non la facoltà) di trasmettere ai DSO le informazioni sulla rete dei TSO confinanti, qualora la rete dei suddetti DSO sia stata inclusa dai TSO confinanti nella loro area di osservabilità;
 - limitare lo scambio dei dati strutturali a cura dei DSO ai soli SGU, riducendo, nel contempo, a 3 mesi (invece che a 6 mesi) l’anticipo richiesto in caso di entrata in servizio, dismissione o modifica di un elemento di rete o di un SGU;
 - chiarire come mai siano state incluse nel KORRR le informazioni relative all’indisponibilità degli elementi di rete, laddove detta indisponibilità è gestita nell’ambito delle attività di coordinamento previste dalla parte III, titolo III, del Regolamento SO GL e, quindi, al di fuori dello scambio dati;
- la Proposta di KORRR emendata è stata trasmessa da Terna all’Autorità con la comunicazione 26 ottobre 2018; detta proposta risulta coerente con tutte le richieste di emendamenti avanzate dalle Autorità di regolazione europee, come elencate al precedente punto;
- la data di ricevimento della Proposta di KORRR emendata da parte dell’ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell’articolo 7(1), del regolamento SO GL, è il 20 novembre 2018; di conseguenza le Autorità di regolazione interessate sono tenute ad adottare una decisione entro il 20 gennaio 2019;
- il 19 dicembre 2018, tramite votazione elettronica, l’ERF ha preso atto della volontà unanime di tutte le Autorità di regolazione europee di approvare la Proposta di KORRR emendata e ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell’articolo 7(3), del regolamento SO GL;
- il Presidente di ERF, con la lettera ERF, ha informato dell’esito della votazione ACER, la Commissione Europea e ENTSOE e ha inoltrato loro il documento di approvazione della proposta di KORRR.

RITENUTO CHE:

- la proposta di KORRR emendata lasci ai singoli TSO e alle singole Autorità di regolazione un adeguato livello di flessibilità nell'implementazione a livello nazionale delle disposizioni sullo scambio dati di cui al regolamento SO GL;
- sia pertanto opportuno approvare la Proposta di KORRR emendata, conformemente al risultato della votazione espressa in sede ERF il 19 dicembre 2018

DELIBERA

1. di approvare il documento "Proposta di KORRR emendata", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di richiedere a Terna, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la Proposta di KORRR emendata ai sensi dell'articolo 8(1), del regolamento SO GL;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini